

INTRODUZIONE

Il presente lavoro costituisce il risultato dello sforzo congiunto di tutti i componenti del Gruppo 7 del quale sono stato chiamato a svolgere il ruolo di tutor.

Ovviamente, come sempre accade, tutto può essere migliorato; epperò sento di dover rivolgere un particolare ringraziamento ai ragazzi il cui lavoro mi sono limitato a coordinare ed indirizzare sulla base delle seguenti considerazioni:

1) L'argomento trattato esula, in buona parte, dal bagaglio culturale del giurista sebbene, come nel caso dei componenti del gruppo, "in erba"; i diritti allo studio ed al gioco e tempo libero, sebbene rientranti nella categoria dei diritti riconosciuti dall'ordinamento, implicano per la loro comprensione ed il loro inquadramento sistematico il dover affrontare tematiche sociologiche e psicopedagogiche. Tutto questo ha reso, come è ovvio, il lavoro dei ragazzi particolarmente impegnativo, specie dal punto di vista del reperimento delle fonti e dei dati statistici necessari per dar conto dell'argomento.

2) I componenti del gruppo hanno affrontato la sfida della ricerca e della stesura del testo scritto esattamente alla stregua, e con lo stesso impegno, richiesto per la preparazione delle materie più prettamente curriculari.

Ciò significa che il risultato di questo lavoro deve essere certamente apprezzato in funzione della considerazione che i componenti del Gruppo, nessuno escluso, hanno considerato l'impegno preso al momento della iscrizione al seminario al quale lo scritto si riferisce, come facente parte in tutto e per tutto dell'offerta formativa dell'Università.

Questo, ad avviso di chi scrive, costituisce motivo di grande apprezzamento nei confronti dei ragazzi che, per la prima volta dopo il conseguimento del diploma, si sono dovuti scontrare con la difficoltà della stesura per iscritto di un lavoro.

Il tempo a disposizione, l'incalzare del calendario accademico, le difficoltà logistiche hanno prodotto una naturale parzialità dei risultati presentati. Tale parzialità, però, non si riferisce certamente al contenuto necessario dell'elaborato, quanto piuttosto agli argomenti che, ben chiari ai componenti del Gruppo, non hanno però potuto trovare spazio nello scritto.

Concludo dicendo che un motivo di particolare apprezzamento è costituito dalla constatazione che il lavoro che si presenta è frutto dell'impegno esclusivo dei componenti del Gruppo, ai quali il sottoscritto si è limitato a fornire spunti di analisi e suggerimenti.

Walter Virga

ARTICOLI 29 E 31

La Convenzione sui diritti dell'infanzia rappresenta lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Essa contempla infatti, in riferimento ai soggetti minori di età, l'intera gamma dei diritti e delle libertà attribuiti in generale anche agli adulti (diritti civili, politici, sociali, economici, culturali); costituisce uno strumento giuridico vincolante per gli Stati che la hanno ratificata, oltre ad offrire un quadro di riferimento organico nel quale collocare tutti gli sforzi compiuti in cinquant'anni a difesa dei diritti dei bambini.

La Convenzione è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York ed è entrata in vigore il 2 settembre 1990.

L'Italia ha ratificato la Convenzione il 27 maggio 1991 con la legge n. 176 e, a tutt'oggi, 193 Stati, un numero addirittura superiore a quello degli Stati membri dell'ONU, sono parte della Convenzione.

In quanto dotata di valenza obbligatoria e vincolante, la Convenzione del 1989, obbliga gli Stati che l'hanno ratificata a uniformare le norme di diritto interno a quelle della Convenzione stessa e ad attuare tutti i provvedimenti necessari ad assistere i genitori e le istituzioni nell'adempimento dei loro obblighi nei confronti dei minori.

Di fondamentale importanza è il meccanismo di monitoraggio previsto dall'art. 44: tutti gli Stati sono infatti sottoposti all'obbligo di presentare al Comitato dei Diritti dell'Infanzia un rapporto periodico (a 2 anni dalla ratifica e, in seguito, ogni 5 anni) sull'attuazione, nel loro rispettivo territorio, dei diritti previsti dalla Convenzione.

Secondo la definizione della Convenzione sono "bambini" (il termine inglese "children", in realtà, andrebbe tradotto in "bambini e adolescenti") gli individui di età inferiore ai 18 anni (art. 1), il cui interesse deve essere tenuto in primaria considerazione in ogni circostanza (art. 3).

Tutela il diritto alla vita (art. 6), nonché il diritto alla salute e alla possibilità di beneficiare del servizio sanitario (art. 24), il diritto di esprimere la propria opinione (art. 12) e ad essere informati (art. 13).

I bambini hanno diritto al nome, tramite la registrazione all'anagrafe subito dopo la nascita, nonché alla nazionalità (art.7), **hanno il diritto di avere un'istruzione (art. 28 e 29), quello di giocare (art. 31)** e quello di essere tutelati da tutte le forme di sfruttamento e di abuso (art. 34).

La Convenzione sollecita i Governi ad impegnarsi per rendere i diritti in essa enunciati prioritari e per assicurarli nella misura massima consentita dalle risorse disponibili.

Alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia si accompagnano due Protocolli opzionali che l'Italia ha ratificato il 9/5/2002 con legge n. 46.

L'ONU, quindi, consapevole della necessità di garantire non solo i diritti inalienabili quali quelli alla vita ed alla salute, ma anche quelli che tradizionalmente – sebbene erroneamente - sono considerati spesso marginali ha, nella Convenzione sui diritti all'infanzia del 1989, formalizzato e dato espresso riconoscimento ai diritti al gioco ed allo studio.

Questi due diritti, oggetto della nostra analisi, possono essere considerati come le due facce di una stessa medaglia. Si tratta di due diritti complementari e speculari che, promuovendo la socializzazione tra bambini, permettono l'esplicazione della loro personalità e consentono una piena realizzazione del diritto all'infanzia.

Indicativo della connessione esistente tra questi due diritti è il fatto che nella Convenzione essi siano collocati in posizione quasi consecutiva (artt. 28, 29 e 31).

Inizieremo la nostra analisi partendo proprio dal dettato della Convenzione, e nello specifico dagli artt. 28 e 29 che hanno ad oggetto proprio il diritto allo studio.

In connessione con questo diritto esamineremo le problematiche della dispersione scolastica, per poi concludere il nostro lavoro con uno sguardo complessivo alle norme relative alla protezione del diritto al gioco.

Articolo 28

Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità: a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità; c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno; d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo; e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione.

3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel

mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 29

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità: a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà.

L'educazione e la cultura, quindi, appaiono i mezzi necessari al fine di formare soggetti in grado di sviluppare al meglio le proprie capacità ed il proprio spirito critico. Condizioni, queste ultime, essenziali al fine di garantire la libertà e l'autonomia dell'individuo.

Se queste sono le premesse necessarie dalle quali partire, non può però tacersi che la realtà è decisamente differente rispetto al modello fatto proprio dalla Convenzione.

Conviene quindi, al fine meglio intendere ciò che si è appena affermato, partire dai dati ufficiali.

Il 18% della popolazione mondiale in età scolare, infatti, non frequenta le scuole; ciò si verifica per varie ragioni la più importante delle quali è senz'altro la guerra (a causa della quale spesso le scuole vengono distrutte, i maestri uccisi, i genitori impossibilitati a fornire ai figli l'assistenza necessaria). Dall'esistenza dei conflitti armati dipende, poi, il terribile fenomeno del reclutamento forzato dei minorenni da parte degli eserciti, non solo irregolari ma anche, purtroppo, regolari.

Altra ragione tipicamente indicata quale causa del sottosviluppo culturale che affligge una gran parte della popolazione dei paesi in via di sviluppo, è la difficile condizione economica in cui versano i paesi del così detto terzo e quarto mondo.

In luoghi nei quali la sfida giornaliera è quella della sopravvivenza, la necessità di fornire ai bambini ed agli adolescenti un livello culturale almeno sufficiente, viene spesso avvertita come un lusso insostenibile.

Sarebbe ingenuo, però, pensare che il fenomeno della mancata scolarizzazione, anche primaria, dei fanciulli sia una piaga endemica soltanto delle zone del mondo maggiormente sottosviluppate.

In realtà il fenomeno, benché difficilmente raggiunga percentuali a due cifre, è ampiamente riscontrabile anche nella vecchia e civile Europa, negli Stati Uniti e, soprattutto, in quelle nazioni

(Cina ed India) dove, a fronte di una percentuale di sviluppo alle volte superiore al 10 o 15 % annuo, i vantaggi della produzione di ricchezza sono avvertiti soltanto da una ristrettissima parte della popolazione, a fronte di una enorme percentuale di povertà diffusa.

Emblematico, a tal proposito, è il caso dell'India che, in pochi decenni, si è trasformata da paese economicamente depresso a vera e propria fonte di intelligenze culturali all'avanguardia nei settori della chimica, della fisica e dell'ingegneria. A fronte di ciò, però, l'India continua ad essere uno dei paesi con la maggiore percentuale di analfabetismo giovanile,

Da una parte quindi, la nazione indiana esporta ogni anno migliaia di propri cervelli contribuendo, così, allo sviluppo culturale ed industriale degli altri Stati, dall'altra la cultura continua ad essere un lusso per pochi.

Se, però, le ragioni della contraddizione indiana possono almeno in parte farsi risalire alle particolarità dell'organizzazione sociale di quel paese, ancora più grave si presenta la situazione dell'altro gigante economico asiatico, vale a dire la Cina.

In Cina, infatti, sebbene le riforme socio-economiche vadano verso l'implementazione della economia di mercato, che ovviamente necessita dell'apporto di individualità formate e preparate, nonché pronte alla sfida della competizione internazionale, accanto ad un sistema scolastico per certi versi all'avanguardia, convive una tradizione di sottosviluppo e sfruttamento, anche minorile, del lavoro che si basa proprio sull'utilizzo di manodopera non specializzata, a costo prossimo allo zero, ed a condizioni prossime allo schiavismo.

Bastano questi pochi dati, o quanto meno dovrebbero bastare, per dare della situazione un quadro a dir poco scoraggiante. Siamo abituati a pensare ed a credere, infatti, che lo stato del mondo sia più o meno quello al quale siamo abituati in quanto cittadini di realtà economiche e sociali sviluppate e democratiche. In realtà, però, questa immagine non corrisponde affatto alla realtà atteso che, come si è visto in precedenza, esistono realtà del tutto differenti dalla nostra, nelle quali dati che sembrerebbero ormai acquisiti, come quello della necessità di fornire ai più giovani gli strumenti culturali idonei a fare ad essi affrontare le sfide della vita, non vengono osservati.

Molti nostri simili cresceranno, infatti, senza sviluppare le proprie potenzialità, senza imparare a leggere e a scrivere, senza tutto quell'iter formativo e di esperienze di vario aspetto che derivano dall'aver ricevuto una congrua istruzione scolastica.

Questo dato di fatto dovrebbe bastare a concludere che, lungi dall'essere il mondo quel luogo di progresso e illuminismo che ci fa comodo credere, viviamo in realtà in una dimensione illusoria e irreale circoscritta ad una fetta, e ad una fetta soltanto, di mondo dove l'uomo è in parte riuscito a realizzare le sue migliori potenzialità, ma che questa parte è ben lontana da essere la regola

comune a cui si è adeguata la specie umana, essendo questa ancora vittima di se stessa e dei suoi più bassi istinti, quali quello della guerra contro i suoi simili, dell'egoismo, della prevaricazione, del bestiale tentativo di far quadrare il cerchio attraverso il conflitto e la violenza.

Eppure non lo facciamo. Viviamo sovente le nostre vite come se il resto del mondo vivesse come noi, come se il nostro benessere fosse la regola comune invece dell'eccezione. Facciamo finta che le nostre scuole siano diffuse in tutto il mondo, che i nostri bambini siano come i bambini di tutta la terra e non i pochi privilegiati.

È come se ci fossero due mondi; anzi, ci sono realmente! Ma non li guardiamo quasi mai, forse perché sarebbe altrimenti impossibile continuare a vivere coltivando le nostre abitudini ed inseguendo le nostre aspirazioni come se il resto del mondo, almeno la parte più disagiata di esso, non esistesse affatto.

Gettando lo sguardo dall'altra parte di questo mondo ci accorgiamo di come molti minori non siano consapevoli di quanto il riconoscimento al diritto allo studio possa giovare concretamente. Si consideri, infatti, che al di là delle discipline di settore che impongono, a rischio anche di sanzione penale, ai genitori di far frequentare ai propri figli le scuole dell'obbligo, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come, ed a prescindere dalla sanzione imposta dall'ordinamento, la cura dell'istruzione dei minori sia un dovere precipuo di chi sul minore ha una posizione di garanzia e tutela. In altri termini impartire, e permettere che altri impartiscano, una istruzione ai propri figli, costituisce un dovere fondamentale derivante dalla potestà genitoriale. A tal proposito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con una recente sentenza (Sent. 37400/2007) ha stabilito che i genitori *“solo in determinate e ben definite circostanze è possono non attuare l'obbligo di istruzione, come ad esempio quando vi sia la mancanza di scuole e/o insegnanti, in caso di malattia dei figli, quando vi sia il rifiuto volontario ed assoluto del minore non superabile con l'intervento dei genitori e dei servizi sociali*

LA DISPERSIONE SCOLASTICA

Al di là, però, delle petizioni di principio e delle speranze, non si può fare a meno di constatare che anche nella nostra realtà sociale il tasso di abbandono scolastico, se non addirittura di mancata frequentazione anche iniziale delle scuole, si mantiene comunque su livelli preoccupanti,

Il fenomeno va sotto il nome di dispersione scolastica ed indica proprio la circostanza della mancata frequentazione delle scuole da parte dei minori che vi sarebbero invece obbligati per età.

Il punto più critico della tematica della dispersione scolastica è senz'altro individuabile in quelle realtà nelle quali la scuola e l'istruzione non vengono considerati valori essenziali dell'individuo. In un'ottica di decentramento e federalismo non è possibile non mettere da subito in evidenza il fatto che la maggior percentuale di dispersione scolastica riguarda le regioni del Sud Italia.

Purtroppo, come si vedrà in prosieguo, la triste medaglia delle regioni maggiormente attinte dal fenomeno della dispersione va proprio alla Campania, alla Calabria ed alla Sicilia.

Nei quartieri emarginati e poveri del sud Italia, infatti, vige spesso ancora una cultura familiare che, non considerando risorsa importante un alto livello culturale, incoraggia esplicitamente i giovani all'abbandono scolastico.

Si delinea così il profilo di giovani che evadano l'obbligo scolastico o interrompono la frequenza pur quando sono in vista di raggiungere almeno il traguardo minimo della licenza media. Costoro, come le indagini statistiche dimostrano, sono generalmente giovani che hanno genitori con basso titolo di studio o con professioni dequalificate; è necessario dunque che la scuola continui a cercare al proprio interno le iniziative da attivare per "non perdere i ragazzi".

Dal punto di vista generale è quindi necessario che le istituzioni scolastiche sappiano interpretare preventivamente quei comportamenti che spesso portano al rifiuto della scuola e quindi all'abbandono; è altresì necessario capire gli aspetti del processo formativo che risultano inadeguati alla condizione di ingresso degli alunni nella realtà scolastica; in altri termini è essenziale affrontare e cercare di combattere il gravissimo fenomeno della dispersione scolastica in primo luogo dall'interno, nel senso di accompagnare i giovani in età scolastica in un percorso dove la cultura e l'istruzione rappresenti un valore e non un peso o una perdita di tempo, e dopo dall'esterno, attraverso l'attivazione di quelle politiche di sostegno alle famiglie in grado di evitare che i genitori debbano trovarsi di fronte alla scelta se far continuare gli studi ai propri figli, ovvero avviarli al lavoro per finalità di sostegno economico.

Nonostante i numerosi interventi pubblici tesi al miglioramento della qualità dei programmi, dei metodi, delle strutture e degli strumenti necessari all'apprendimento e alla formazione, le istituzioni continuano a confrontarsi l'emergenza costituita da un tasso di abbandono scolastico ancora troppo elevato.

Bisogna subito sottolineare che, al di là delle considerazioni svolte fino ad ora circa il valore in sé della cultura e della istruzione come strumento di liberazione dell'uomo da qualsiasi forma di sfruttamento, le finalità della scuola dell'obbligo vanno spesso a coincidere con la tutela general-preventiva nei confronti delle organizzazioni criminali.

Ciò che si intende dire è che, specie nelle regioni del sud Italia, spesso la manovalanza delle grandi organizzazioni criminali viene reclutata proprio tra i giovani che hanno abbandonato la

scuola e che, mancando di quello spirito critico che solo la cultura può fornire, finiscono per farsi allettare dalle promesse di chi vorrebbe arruolarli nelle consorterie criminose.

La mancanza di istruzione, e del senso civico che da essa promana, comporta infatti che i giovani non posseggano quella tavola valoriale propria del cittadino responsabile; l'interruzione del ciclo di studi, che spesso prelude all'ingresso del giovane nei canali della microcriminalità o in organizzazioni criminali vere e proprie, è senz'altro da considerarsi la principale causa della sempre crescente criminalità minorile specie nelle regioni del sud.

La dispersione scolastica è, però un fenomeno complesso ed articolato.

Per interpretarlo, in quanto legato profondamente al contesto storico, sociale, culturale ed economico, è necessario ricostruirne sinteticamente la storia sia dal punto di vista quantitativo che dell'analisi qualitativa per poi richiamare, seppur rapidamente, l'evoluzione dei modelli interpretativi del rischio, del disagio e della dispersione, perché dal tipo di analisi del fenomeno discendono le diverse impostazioni delle linee di politica scolastica e sociale, e le conseguenti scelte di intervento.

La dispersione scolastica non è riducibile ad interpretazioni univoche di causa effetto e va analizzata secondo un modello sistemico.

Condizioni esterne e interne alla scuola, variamente intrecciate alle problematiche del vissuto minorile, si pongono come effetto, ma anche come causa di "dispersione", correlandosi anche a disuguaglianze nel più vasto contesto sociale, economico e culturale.

Per leggere e affrontare in modo adeguato un problema così complesso è indispensabile una analisi delle principali variabili di cui è stata verificata la connessione con il fenomeno, per individuare poi quali sono le cause che, in un contesto scolastico e territoriale definito, concorrono realmente a favorirne lo sviluppo. Dall'analisi dei dati emerge che, accanto alla conferma di una forte correlazione tra i dati di riuscita scolastica e gli indicatori tradizionali di classe sociale, reddito, professione, titolo di studio, disagio scolastico e rischio educativo, si evidenziano nuove sfumature del fenomeno della dispersione scolastica che riguardano soprattutto l'incidenza della deprivazione culturale.

Emerge, infatti:

- 1) una stretta correlazione tra dispersione scolastica e condizione socio - culturale della famiglia;
- 2) una stretta correlazione tra funzione insegnante e insuccesso scolastico;
- 3) una stretta correlazione tra dispersione scolastica e le dinamiche soggettive dello studente che tende all'autoemarginazione e alla demotivazione;

- 4) una stretta interrelazione tra dispersione scolastica e lo scollamento con la realtà extrascolastica nei suoi vari aspetti sociali;

Come intervenire

Ciò che appare evidente è che l'intervento non può essere unico. Occorrono più interventi differenziati che, partendo dal presupposto che non esistono ragazzi a rischio, ma esistono ragazzi in situazioni a rischio, identifichino queste ultime affrontandole con atteggiamento elastico per capire da dove parte il "disagio".

L'efficacia della diversità degli interventi per combattere il disagio scolastico si basa dunque su di un approccio coordinato. Tale approccio è centrale a tutta la qualità dell'istruzione perché non si tratta soltanto di "dare una mano" ai ragazzi in difficoltà, ma di assicurare un futuro migliore a generazioni di ragazzi. Di questo bisogna essere consapevoli quando si vuole produrre un risultato sociale, soprattutto se non si tratta di un fenomeno marginale ma di un fenomeno che tocca un'ampia fascia della popolazione scolastica.

Se non ci può essere un intervento unico, tanto meno ci può essere un unico attore dell'intervento.

Se è vero che non si deve perder tempo in una sterile ricerca dei colpevoli che non farebbe altro che accentuare le difficoltà di chi si sente chiamato in causa (il giovane, la famiglia, l'insegnante), tuttavia solo una presa in carico consapevole del problema può aiutare ad affrontarlo.

La responsabilità non è più la ricerca del colpevole ma è un mettersi in gioco per trovare una soluzione possibile rivedendo i comportamenti e le competenze.

Non è il singolo progetto che può modificare l'attuale situazione, ci vogliono piuttosto idee forti che guidino quali, ad esempio:

- 1) la prevenzione, che deve essere in primo luogo prevenzione della selezione;
- 2) la rete: la scuola non può affrontare da sola la massa di problemi che si trova inevitabilmente di fronte, ma non può neppure pensare di delegare ad altri la sua funzione che è centrale. La rete deve nascere intorno a precisi obiettivi condivisi;
- 3) il protagonismo e la responsabilizzazione dei giovani: recuperare il protagonismo dei giovani, farli sentire responsabili della loro crescita è probabilmente il primo passo per una scuola che sia promotrice di successo formativo e non solo trincea contro il disagio. In questo senso è fondamentale anche tutta l'attività di orientamento.

DISPERSIONE SCOLASTICA IN SICILIA

In un'ottica di decentramento e valorizzazione delle realtà territoriali, ci è parso utile circoscrivere la nostra indagine alla situazione siciliana.

Come già sottolineato, il dato più drammatico in ordine alla dispersione si rinviene nelle regioni del sud, in particolare in Sicilia, seconda solo alla Campania.

Nella graduatoria della dispersione scolastica, i ragazzi che hanno lasciato gli studi nel quadriennio 2006/2010, fanno registrare una media totale del **2,2%**, con punte del 3,8 al primo anno, 2,0 al secondo, 1,8 al terzo e al quarto anno, e dello 0,8 al quinto.

Tra le nove province siciliane, questo triste e preoccupante primato spetta alla **Provincia di Siracusa** con una media del **3,9%**; un dato che, addirittura, raddoppia ed ha fatto già da tempo scattare l'allarme, nel momento in cui la dispersione scolastica al primo anno raggiunge il **6,5%**, per rientrare nella media (pur sempre negativa) del 3,6 al secondo anno, il 4,0 del terzo, il 3,2 del quarto, e l'1,1 dell'ultimo anno.

Un primato, quello della Sicilia, che si conferma anche nel primo posto conquistato tra le Regioni italiane per quanto riguarda la percentuale di ragazzi dai 18 ai 24 anni che possiedono solo la licenza media e non sono più in formazione: 31,4% nel 2006, con un leggero miglioramento del 26,0% nel 2007, contro, rispettivamente, il 13,6% e il 9,5% del Lazio, ed una media nazionale che si assesta sul 20,8 nel 2006 e il 19,2 nel 2007 ed il 19% stabile nel successivo triennio.

Tali numeri fanno riflettere, dunque, e devono richiamare interventi di inclusione non più rinviabili, che devono aiutare a capire meglio le cause di un disagio sociale che priva tanti ragazzi di una formazione più completa, che gli possa offrire pari opportunità, anche nell'inserimento lavorativo, rispetto ai loro coetanei delle altre regioni d'Europa.

L'Osservatorio Provinciale per la dispersione scolastica

L'OSP (Osservatorio Provinciale per la dispersione scolastica) è un organismo che, ormai da un trentennio, si occupa attivamente del monitoraggio del fenomeno della dispersione, promuovendo attività volte al recupero delle situazioni di rischio, attraverso l'ausilio di personale altamente specializzato appartenente alla amministrazione scolastica e non solo. I compiti dell'Osservatorio sono:

1. elaborare un piano provinciale di interventi integrati che tenga conto delle esperienze già realizzate e dei nuovi scenari socio-organizzativi che coinvolgono il sistema scolastico;
2. individuare criteri per la costituzione delle reti di scuole (Osservatori di Area) presenti in aree territoriali connotate da disagio socio-economico-culturale, a rischio di dispersione scolastica e devianza minorile;
3. coordinare le iniziative dei singoli Osservatori di Area e le attività psicopedagogiche territoriali realizzate dai docenti utilizzati;

4. monitorare i fenomeni di dispersione scolastica, in raccordo con la Direzione Generale dell'U.S.R. per la Sicilia, anche in vista della costituzione/implementazione di banche-dati e mediante la costituzione di un gruppo di lavoro formato da operatori psicopedagogici in possesso di specifiche competenze a supporto dell'Osservatorio Provinciale;
5. favorire e sostenere il rapporto fra le Scuole e gli Enti operanti nel territorio, in modo da attuare la massima integrazione degli interventi per la realizzazione dell'offerta formativa;
6. promuovere forme di aggiornamento e formazione degli operatori dei diversi servizi coinvolti nella lotta alla dispersione scolastica;
7. promuovere e sostenere le iniziative interistituzionali volte alla prevenzione delle diverse forme di devianza e disagio infanto-giovanile;
8. promuovere e sostenere le iniziative interistituzionali volte alla tutela e alla prevenzione dell'abuso e/o del maltrattamento dei minori, con particolare riferimento ai Gruppi Operativi Interistituzionali contro l'Abuso e il Maltrattamento (GOIAM);
9. promuovere e sostenere le iniziative di formazione e intervento nelle scuole collocate in aree a rischio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
10. promuovere e sostenere le iniziative interistituzionali orientate all'integrazione delle persone di altra nazionalità;
11. promuovere iniziative di ricerca-azione per il miglioramento dell'offerta formativa nei confronti degli alunni più deboli;

Ciò che caratterizza l'Osservatorio è l'impiego di un metodo sinergico che, avvalendosi di una struttura formata da Reti per l'educazione prioritaria (REP), ognuna di esse coordinata da un Dirigente scolastico, tenta di prevenire l'abbandono della frequenza obbligatoria da parte dei minori in età scolastica.

In totale, nel territorio provinciale di Palermo, sono attualmente attive 238 REP, ognuna della quali competenti su un abito territoriale differente.

È importante sottolineare come la Provincia di Palermo sia stata la prima in Italia a dotarsi di tali strumenti di lotta al fenomeno della dispersione, andando così ad assumere un ruolo di guida per tutto il territorio nazionale.

Ad oggi l'osservatorio, oltre a monitorare il fenomeno, porta avanti tutti quegli interventi psicopedagogici necessari di fronte alle situazioni di disagio (povertà, maltrattamenti, emarginazione) che costituiscono le celle di incubazione dell'abbandono delle scuole da parte dei minori.

LA DISPERSIONE SCOLASTICA NELLA SOCIETÀ PLURICULTURALE

Un ulteriore aspetto della dispersione scolastica riguarda quella particolare sfaccettatura del fenomeno legata alla diversità culturale di taluni gruppi sociali

È opinione assai diffusa quella per cui ormai viviamo in società "aperte dell'integrazione".

Tale fenomeno si caratterizza tanto avuto riguardo allo sforzo di tolleranza e di integrazione che deve essere profuso dalle realtà locali al fine di accettare e, appunto, integrare, le comunità appartenenti a mondi culturali differenti, quanto sotto il profilo del necessario rispetto che chi vuol ottenere una piena integrazione deve assicurare alle leggi ed alla cultura delle popolazioni ospitanti.

In particolare in Sicilia vi è un progressivo aumento di alunni stranieri le cui percentuali, comunque di molto inferiori a quelle del Nord Italia, sono in ogni caso ingenti (si tratta del 2,4%, pari a 12448 unità, della popolazione scolastica)

A Palermo la percentuale di dispersione scolastica degli alunni stranieri è pari alla media del 7% avuto riguardo alle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, con punte del 27,18% per quanto concerne gli alunni di nazionalità tunisina.

Un problema a parte è rappresentato, come si vedrà subito in prosieguo, dalla percentuale di abbandono scolastico degli alunni appartenenti ai gruppi etnici Rom e Sinti.

Costoro, infatti, in quanto spesso non censiti, sfuggono alla possibilità di calcolare una percentuale di dispersione attendibile.

È evidente, però, che è proprio nei confronti di questi ultimi soggetti che la sfida dell'inserimento e della integrazione è maggiormente avvertita sul piano sociale ed istituzionale.

Da questo punto di vista una delle tematiche certamente più spinose è proprio quella della dispersione scolastica che coinvolge minoranze etniche quali quella dei Sinti o dei Rom.

A tal proposito merita di essere evidenziata l'importanza del **“Protocollo d'intesa per la tutela dei minori zingari, nomadi e viaggianti”** stipulato tra il Ministero della Istruzione, Università, Ricerca e l'Opera Nomadi”.

Tale protocollo, firmato durante l'Assemblea nazionale dell'Opera Nomadi il 26 giugno 2005, definisce le linee di intervento con cui gli Uffici Scolastici Regionali, Regioni ed Enti Locali, previa intesa con l'Opera Nomadi, si attiveranno per ridurre la dispersione scolastica dei Rom/Sinti con iniziative che favoriscano inserimento e integrazione, promuovendo anche la formazione del personale docente per una migliore comprensione della cultura “romani”.

Con tale documento il Ministero dell'Istruzione si è impegnato:

- a promuovere iniziative per contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico e della dispersione scolastica per i minori Rom, Sinti e Camminanti;
- ad attivare iniziative atte a favorire l'inserimento e l'integrazione dei minori Rom, Sinti e Camminanti;
- a promuovere iniziative di formazione specifiche per il personale docente e gli operatori scolastici per una migliore comprensione della lingua e della cultura rom
- a promuovere iniziative di ricerca e di sperimentazione didattica.

Da parte sua L'Opera Nomadi si è impegnata:

- a sensibilizzare le comunità dei Rom, Sinti e Camminanti verso la scolarizzazione e a fornire informazioni relative all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo;
- ad assicurare il diritto allo studio e l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo dei minori Rom, Sinti e Camminanti;
- a collaborare per iniziative di formazione di mediatori linguistici e culturali Rom e Sinti
- a fornire tutte le informazioni relative all'andamento e al contenimento del fenomeno della dispersione scolastica al MIUR per consentire di svolgere le azioni di cui all'art.5 del presente Protocollo d'intesa.

ALUNNI NOMADI E ZINGARI : LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Parlamento europeo ha adottato, nell'ormai lontano 1984, una risoluzione concernente l'istruzione dei figli di genitori senza fissa dimora, con la quale si è invitata la Commissione a

collaborare con gli Stati membri e ad elaborare, d'intesa con le organizzazioni rappresentative dei genitori dei ragazzi in parola, misure atte a garantire a detti ragazzi un'adeguata istruzione, indipendentemente dal paese comunitario in cui essi si trovano. La situazione attuale, in particolare nel settore scolastico, è alquanto preoccupante ; molti ragazzi non frequentano regolarmente la scuola e alcuni non sono mai scolarizzati ; una percentuale troppo esigua raggiunge e supera la soglia dell'insegnamento secondario. Secondo tale risoluzione gli Stati membri cercheranno di :

1. Migliorare l'informazione delle famiglie itineranti (battellieri, personale del circo e delle fiere) sull'iter scolastico affinché i genitori possano seguire responsabilmente lo svolgimento dell'istruzione scolastica dei propri figli.
2. Migliorare, per quanto possibile, l'accessibilità delle scuole materne ed elementari ai figli di itineranti grazie ad esempio ai provvedimenti seguenti: a) promozione di unità mobili di insegnamento (UMI) per i figli di itineranti, che accompagnano o seguono i circhi o il personale delle fiere nei loro spostamenti; b) stimolare le scuole materne ed elementari a praticare una pedagogia adeguata alle esigenze ed allo stile di vita dei figli dei battellieri.
3. Prendere provvedimenti affinché tali ragazzi possano accedere ad un'istruzione secondaria completa e ad una formazione professionale adeguata, favorendo ad esempio: la formazione alternata.
4. Favorire la messa a disposizione di convitti o pensioni per queste tre categorie di alunni nei casi appropriati.
5. Stimolare se necessario le strutture competenti ad informare gli insegnanti, durante la loro formazione iniziale e permanente, delle situazioni e delle esigenze specifiche dei figli di itineranti.
6. Promuovere l'assistenza agli insegnanti, agli educatori, ai direttori di scuole e di convitti ed ai responsabili di UMI, rispettando comunque i loro sistemi d'insegnamento.

Il 22 maggio 1989 il Consiglio dei Ministri ha adottato una importante risoluzione concernente la scolarizzazione dei figli di genitori che esercitano professioni itineranti.

Con tale risoluzione si è cercato di promuovere un complesso di misure in materia di scolarizzazione dei figli di genitori che esercitano una professione itinerante, misure che hanno lo scopo di sviluppare un'impostazione globale e strutturale che contribuisca a vincere i considerevoli ostacoli che frenano l'accesso alla scuola di tali ragazzi.

Tali misure mirano:

- a favorire le iniziative innovatrici;
- a proporre e sostenere azioni positive e adeguate;
- a far sì che le azioni si integrino reciprocamente;
- a diffondere ampiamente i risultati e gli insegnamenti che ne derivano.

Nel 2000 il Comitato dei Ministri della Istruzione dei Paesi della Comunità Europea, in conformità all'articolo 15/b dello Statuto del Consiglio d'Europa riconoscendo l'urgenza di stabilire nuove basi per future strategie educative in favore dei Rom e dei Sinti in Europa, soprattutto in ragione del tasso elevato di analfabetismo o di semi-analfabetismo che imperversa all'interno di questa comunità, ha stabilito alcuni principi direttivi di una politica di educazione scolastica rivolta ai fanciulli rom e sinti abitanti in Europa.

Tra tali principi merita di essere segnalato quello per cui gli insegnanti dovranno ricevere una adeguata formazione volta a consentire loro di comprendere le particolari criticità dovute all'inserimento di un fanciullo ROM all'interno di una comunità scolastica formata da soggetti di differente cultura e tradizioni.

DIRITTO AL GIOCO

Nel linguaggio comune la parola "gioco" indica un'attività gratuita, più o meno fittizia che procura piacere.

Oltre all'aspetto ludico, il gioco contiene in sé una funzione formativa e strutturante della personalità: tramite il gioco il bambino scopre le proprie capacità e i propri limiti, impara a porsi degli obiettivi, ad assumersi delle responsabilità e a rispettare delle regole.

In questa prospettiva il gioco si configura come la base della convivenza civile, nell'ottica del rispetto di regole condivise con gli altri giocatori; un bambino educato a giocare correttamente sarà probabilmente un adulto incline al rispetto delle norme di civile convivenza.

L'indiscussa importanza del gioco porta a configurarlo come un "bisogno"; dunque, ci si chiede: tale bisogno è protetto nel nostro ordinamento? C'è una norma giuridica che lo assurge a diritto? Affermare che un bisogno corrisponde ad un diritto significa che c'è qualcuno tenuto a rispettarlo e che si potrà (re)agire nel caso della sua violazione.

L'art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo - senza distinguere fra adulto e bambino - sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

All'art. 31 Cost. il legislatore costituente specifica inoltre che "la Repubblica protegge l'infanzia e la gioventù".

Da questi dati è possibile affermare che nel nostro ordinamento il diritto al gioco riceve innanzitutto protezione a livello costituzionale, poiché è indiscusso che il gioco costituisca esplicazione della personalità, peraltro necessaria al corretto sviluppo psico-fisico del fanciullo.

Per quanto riguarda le fonti di livello sovranazionale meritano di essere richiamate:

1) La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che sancisce quali siano i diritti umani e le libertà fondamentali di ogni individuo in quanto uomo, per il solo fatto di essere venuto al mondo.

In particolare, l'art. 24 afferma che "ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago"; inoltre, nella stessa Dichiarazione viene assicurata una protezione speciale al bambino proprio in relazione alla sua mancata maturità fisica e psichica.

2) La Dichiarazione sui Diritti del Bambino, approvata dall'ONU il 20 novembre 1959, che ribadisce i diritti del bambino ad un sano sviluppo psico-fisico, a non subire discriminazioni, ad avere un nome, una nazionalità, assistenza e protezione dallo Stato di appartenenza, ma non prevede espressamente il diritto al gioco.

È solo, però, con la Convenzione sui diritti dell'infanzia adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989, e recepita nel nostro ordinamento con la L.176/1991, che all'art. 31 viene riconosciuto ai minori il diritto al riposo, alle attività ricreative e al gioco.

Questo il testo del citato art. 31

“Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali”.

La Convenzione, che introduce per la prima volta l'idea del bambino come soggetto di diritto e non (solo) come oggetto di protezione, all'art. 31 utilizza la locuzione “dedicarsi al gioco”: viene utilizzata una terminologia “seria”, a sottolineare l'importanza del diritto; il gioco non è più visto come un optional, un modo per riempire del tempo vuoto, ma un bisogno vero e proprio del bambino.

La prima considerazione che bisogna fare, a fronte del testo dell'art. 31 prima riportato, è che il gioco – unitamente al diritto al tempo libero – viene considerato un diritto fondamentale del fanciullo in quanto tale e non più, secondo un'ottica di protezione sviluppatasi nel corso della seconda metà del novecento, in quanto attività antagonista rispetto al lavoro minorile.

In altri termini gioco e tempo libero non sono diritti destinati a svolgere la funzione di limitare, nell'ottica della massima protezione dei bambini e degli adolescenti, la possibilità di sfruttamento del lavoro minorile, ma costituiscono fondamentali strumenti idonei a formare individui completi, liberi ed equilibrati.

La necessità di dare attuazione concreta ai precetti contenuti nella Convenzione, così come già visto in materia di diritto allo studio ed alla istruzione, passa attraverso interventi destinati a spiegarsi su una molteplicità di livelli.

Anzitutto, infatti, è ovvio che a livello di legislazione statale debba riservarsi una particolare cura alla repressione di tutti quei fenomeni di sfruttamento del lavoro minorile che, in quanto aventi ad oggetto lo snaturamento del fanciullo attraverso il suo inserimento nel meccanismo produttivo, lo equiparano agli adulti senza però tener conto della sua particolare natura.

Epperò, come già anticipato, il diritto al gioco non è soltanto l'antagonista storico dello sfruttamento del minore in fabbrica; esso rappresenta un valore in sé e, come tale, deve essere tutelato anche al di fuori dello specifico, seppur importantissimo, settore della legislazione gius-lavoristica minorile.

Ad esempio, tra le quasi infinite semplificazioni che possono farsi in un tema così vasto, non può non sottolinearsi come ad oggi lo sfruttamento dei minori passi anche attraverso una sconsiderata utilizzazione del "bambino" come possibile target pubblicitario.

Ciò che si intende dire è che di fronte al dilagare di spettacoli televisivi aventi come protagonisti proprio bambini, talvolta poco più che infanti, spinti a forme di competizione aggressiva e spesso priva di *fair play*, non può non denunciarsi il fatto che la componente ludica che dovrebbe sempre accompagnare le attività dei più piccoli si manifesta assolutamente minoritaria e recessiva.

La società della competizione esige, come è noto, fide sempre più in grado di catturare l'attenzione del pubblico.

Ecco allora che tanto nello sport, quanto nello spettacolo è sempre più frequente sentir parlare di "baby prodigi", quasi che la giovanissima età fosse una condizione ormai essenziale per raggiungere determinati risultati agonistici e non.

Gli esempi appena fatti sono paradigmatici del fatto che non è soltanto nei fenomeni più macroscopici di sfruttamento dei minori, in quanto tali *contra legem*, che si annidano le violazioni del diritto al gioco ed allo svago.

Violazione, seppur subdolamente consentita ed anzi incoraggiata, vi è tutte le volte in cui la naturale propensione dei fanciulli alla socializzazione tramite l'attività ludica (propria peraltro di

tutte le specie mammifere in natura) viene caricata di significati ulteriori e viene piegata alle esigenze del business.

Non per nulla, infatti, si assiste allo sconsolante fenomeno della diffusione delle pratiche dopanti anche all'interno di competizioni sportive amatoriali riservate ai giovanissimi atleti; egualmente frutto della distorsione del rapporto tra infanzia, tempo libero e gioco è da considerarsi la diffusione dell'uso di sostanze stupefacenti ad effetto disinibitorio (come la cocaina) tra i minorenni.

Tutto ciò dimostra che affinché il diritto al gioco ed al tempo libero possa ricevere tutela effettiva, è necessaria ben più che la semplice ratifica della convenzione, è necessario anche questa volta, come già sottolineato per il diritto allo studio, uno sforzo sinergico di tutte le forze sociali in grado di sottrarre i minori dal perverso gioco della competizione e dello sfruttamento.

È compito della famiglia, della società civile, degli operatori sociali e (soprattutto) politici promuovere iniziative volte a far conoscere la portata e strumenti per assicurare l'effettivo esercizio del diritto.

Al di là di queste complicate, e difficilmente risolvibili almeno nell'immediato, problematiche di carattere generale, è interessante sottolineare come un buon inizio al fine di rendere effettivamente vigenti le prescrizioni dell'art. 31 della Convenzione sia rappresentato dallo sforzo, spesso purtroppo del tutto insufficiente, volto a garantire ai fanciulli la possibilità di esprimere la loro individualità attraverso il gioco e le attività di svago nella vita di ogni giorno.

In relazione a quest'ultimo punto, dovrebbero infatti essere garantiti degli standard minimi a tutti i bambini in tutte le città: (ci muoviamo nell'ottica del condizionale poiché si è ancora lontani dal totale rispetto di questi principi)

- non dovrebbe essere proibito giocare.

In quasi tutte le grandi città italiane, i Regolamenti di Polizia prevedono articoli che proibiscono o limitano il gioco dei bambini negli spazi pubblici.

Lo stesso avviene nei regolamenti condominiali.

Questi regolamenti potrebbero addirittura considerarsi illegittimi perché contrari all'art. 31 della Convenzione (legge dello Stato n.176/91)

- Dovrebbe essere assicurato un tempo per giocare.

Il tempo libero scarseggia sempre di più nelle giornate di bambini iper-impegnati in rientri pomeridiani, corsi di inglese, di musica, sport e compiti per casa.

Si dovrebbe cercare di assicurare uno spazio "vuoto" e lasciare al bambino la scelta di come riempirlo, con quali giochi e con chi, sempre, però, sotto la guida e l'attenzione di adulti responsabili.

-Dovrebbe essere garantito uno spazio per giocare.

In tutti i piani regolatori sono assicurati spazi destinati al tempo libero ed allo svago, zone verdi, ludoteche e parco giochi.

Inoltre questi spazi dovrebbero essere armonizzati con il circostante tessuto urbano e non ghettizzati o estremamente specializzati per garantire, da un lato, la vicinanza ai luoghi di lavoro, studio e abitazione e per evitare, dall'altro che, come spesso è accaduto - data la posizione "nascosta"- si trasformino in apposite zone di spaccio e illegalità.

In una strategia di applicazione dei diritti che pone al centro il soggetto titolare è indispensabile connettere il diritto al gioco con il diritto ad un ambiente sano e adeguato, a ritmi di vita rispettosi delle caratteristiche biologiche e evolutive, ad una città con spazi "ad altezza di bambino", vivibili, socializzanti e migliori anche per gli adulti.

Il diritto al gioco dovrebbe, poi, essere assicurato maggiormente in tutti quei casi in cui il fanciullo si trova a vivere esperienze traumatiche e devastanti.

Il pensiero ovviamente v'anzitutto ai fanciulli in situazione di lungo degenza ospedaliera, nelle quali la possibilità di dedicare tempo ad attività ludiche può trasformarsi da esercizio di un diritto a vero e proprio strumento di sopravvivenza.

Un altro caso limite nel quale l'ordinamento dovrebbe intervenire per consentire ai fanciulli, anche attraverso il gioco, di non essere strappati dalla loro giovinezza è rappresentato dalla situazione dei bambini figli di genitori detenuti. In questi casi, sebbene la legislazione in vigore appresti margini di tutela se non soddisfacenti, almeno in parte adeguati, bisognerebbe far sì che l'esperienza del carcere non costituisca una "pena accessoria" per il bambino già vittima della disgregazione del nucleo familiare.

Le violazioni del diritto al gioco sono sistematiche e continue, e non bisogna solo pensare quindi allo sfruttamento del lavoro minorile, al dramma dei bambini soldato e della baby prostituzione ma, calandoci in una realtà più vicina a noi, possiamo rilevare lesioni del diritto già nei regolamenti municipali che limitano il libero svolgimento delle attività ludiche e nella totale o parziale assenza di strutture idonee a garantire il concreto esercizio del diritto.

In un'ottica civilistica, sebbene l'argomento trattato appartenga certamente di più al campo di studio e di approfondimento del sociologo, dello psicologo e del pedagogo, se il diritto al gioco è, appunto, un diritto fondamentale avente la sua fonte in norme internazionali ed interne anche di carattere primario, la lesione dell'interesse del fanciullo all'esercizio del diritto si configura certamente come lesione di un interesse giuridicamente tutelato idoneo, in quanto tale, ad attribuire alla sua violazione il requisito dell'ingiustizia.

In altri termini il danno provocato dalla lesione del diritto al gioco, là dove il diritto in questione è attribuito in funzione di salvaguardia di un attributo fondamentale della personalità umana, può addirittura essere inquadrato nella fattispecie più ampia del danno non patrimoniale, atteso che tale diritto trova immediata corrispondenza in fonti primarie, internazionali e, come già sottolineato, addirittura costituzionali.

Una volta accertata la lesione del diritto, derivante da fatto illecito di un terzo, che cagioni un danno ingiusto al bambino, sarà poi compito del giudice quantificare le ripercussioni negative - sia economiche che morali - patite dalla vittima.

È ovvio che l'aspetto di maggiore criticità della tutela del diritto al gioco ed allo svago risiede nella estrema difficoltà di costruire uno "statuto" di tale diritto in grado di imporsi quale fonte di bilanciamento rispetto agli altri interessi che, spesso con la scusa del loro maggior peso sociale, tendono a comprimere il diritto dei fanciulli a sviluppare la propria personalità anche attraverso attività ludiche e ricreative.

IL PUNTO DI VISTA TECNICO

In chiusura di questo studio riteniamo utile dare conto dell'incontro con il Dott. Maurizio Gentile, coordinatore dell'Osservatorio provinciale sulla dispersione scolastica ed esperto della materia, a fronte di una trentennale attività nel campo, il quale, oltre ad averci gentilmente messo a disposizione tutto il materiale attraverso il quale è stato possibile analizzare il fenomeno della dispersione nel territorio della Provincia di Palermo.

Ad avviso del Dott. Gentile, sebbene le attività dell'Osservatorio producano risultati importantissimi dal punto di vista della emersione dei casi di dispersione e della prevenzione del fenomeno, spesso le denunce effettuate dai responsabili dell'OSP non sortiscono effetti pratici a causa della difficoltà rappresentata dalle lungaggini dell'iter di intervento nei confronti dei soggetti a rischio e delle loro famiglie.

Tali difficoltà, sottolinea il Dott. Gentile, sono particolarmente rilevanti nei confronti degli interventi aventi ad oggetto il recupero degli alunni appartenenti a comunità etniche, quali i Rom, spesso sfuggenti a qualsiasi tentativo di inserimento nel tessuto scolastico.

D'altra parte, una volta accertata la elusione dell'obbligo scolastico e le situazioni di disagio e sfruttamento, spetterebbe alle preposte autorità di polizia e giudiziaria attivare l'iter per la declaratoria dello stato di abbandono del minore, con la connessa ipotesi di responsabilità penale nei confronti dei genitori degli alunni.